



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Reg. Pubbl. n° 610

ORDINANZA N. 24 DEL 29/12/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2022 - SALDI INVERNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm. e ii. e dell'art. 14; 1 comma, della L.R. 12/11/1999, n. 28 e ss. mm., le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm., le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99, la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato – Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; mentre i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative per ciascun periodo;

Dato atto che in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114), la Regione Piemonte, ha fissato per l'anno 2022 - saldi invernali - la seguente data di inizio delle vendite di fine stagione come segue:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 5 gennaio 2022;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Visto il D.L. del 26/11/2021 n. 172, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021 "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali »";

Visto il D.P.G.R. del 23/12/2021, n. 100, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti per contrastare l'incremento della diffusione del contagio";

Visto il D.L. 24/12/2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto l'art.15, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visti gli artt. 14, 14-bis della L.R. 12/11/1999, n. 28, così come modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Vista la L.R. del 07 dicembre 2021, n. 30;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

di fissare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99 e ss.mm.ii e delle indicazioni di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018 i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2022:

- vendite di fine stagione invernali da mercoledì 5 gennaio 2022 a martedì 1 marzo 2022;

AVVERTE

Che le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell'anno 2022 sono regolate come segue:

1) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.

2) nei 30 (trenta giorni) che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;

3) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

4) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;

5) le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata;

6) le attività di vendita dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio
Fantone Sergio